



COMUNE DI SERRENTI
Provincia del Sud Sardegna

REGOLAMENTO

DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE

Adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 09.03.2020

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30.04.2020

INDICE

PREMESSA – DESCRIZIONE DELL’ARCHIVIO	3
TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI	4
ART. 1 - DEFINIZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO.....	4
ART. 2 – FUNZIONI E FINALITÀ	4
ART. 3 - SEDE.....	5
ART. 4 - ACQUISIZIONI	6
TITOLO II – NORME RELATIVE ALLA FRUIZIONE.....	7
ART. 5 – APERTURA AL PUBBLICO	6
ART. 6 – ACCESSO.....	6
ART. 7 – CONSULTABILITÀ DEI DOCUMENTI	8
ART. 8 – MODALITÀ DI CONSULTAZIONE DEI DOCUMENTI CARTACEI	9
ART. 9 – CONSULTAZIONE ON LINE	10
ART. 10 – COPIE E RIPRODUZIONI	11
ART. 11 – PUBBLICAZIONE DELLE RIPRODUZIONI	12
ART. 12 – VALORIZZAZIONE	12
ART. 13 – PRESTITO.....	12
ART. 14 – INTERDIZIONE ALLA CONSULTAZIONE.....	13
ART. 15 – DISPOSIZIONE FINALE.....	13
ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE.....	13

PREMESSA

DESCRIZIONE DELL'ARCHIVIO

L'archivio storico del Comune di Serrenti vanta una documentazione che ricopre un arco di tempo lungo due secoli, dal 1741 al 1980.

Il fondo principale dell'archivio contiene gli Atti prodotti dal Comune (1771-1980).

Fanno inoltre parte del fondo relativo agli Atti prodotti dal Comune, i registri di stato civile conservati, in quanto ancora consultati per esigenze amministrative, nonché una particolare sezione di atti amministrativi, nella sede del Palazzo Municipale.

In totale l'Archivio Storico Comunale consta di 2217 unità archivistiche.

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Definizione dell'Archivio Storico

1. Per “archivio storico” si intende il complesso dei documenti relativi ad affari esauriti da oltre 40 anni e destinati, previa effettuazione delle operazioni di selezione e scarto, alla conservazione permanente. Nell'Archivio Storico, periodicamente, saranno trasferiti dall'archivio di deposito, i documenti che per loro natura sono da considerarsi beni culturali. Saranno trasferite nell'Archivio Storico le future acquisizioni di materiale archivistico dell'Amministrazione Comunale o altri fondi provenienti da enti pubblici soppressi o da privati, sia per acquisto, sia per donazione, sia per comodato.

2. L'Archivio Storico è un istituto culturale che ispira la propria attività agli standard e agli obiettivi di qualità stabiliti dalla legge regionale n.14 del 20.09.2006 riferita alle norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura.

Art. 2

Funzioni e finalità

1.L'Amministrazione Comunale di Serrenti individua nell'Archivio Storico, quale complesso di atti e di documenti prodotti o acquisiti nel corso della propria attività, un servizio fondamentale per garantire la salvaguardia della memoria storica e il diritto di tutti i cittadini all'informazione e all'approfondimento della conoscenza delle proprie radici e della storia di Serrenti.

2. Ai sensi della L.R. n. 14 del 20/09/06 e del D. Lgs.22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n.137) e del D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l'Archivio Storico Comunale svolge le funzioni di conservazione, ordinamento, inventariazione del patrimonio documentario;

Assicura la consultazione e la valorizzazione del patrimonio, promuove attività didattiche, divulgative e di ricerca storica, in collaborazione con la Biblioteca\Mediateca Comunale, le Scuole, l'Università e altri Enti e Istituti.

Svolge una funzione essenziale per garantire il reperimento di informazioni affidabili sotto il profilo giuridico, la tutela della memoria storica dell'ente e il diritto di tutti i cittadini all'accesso all'informazione, alla formazione permanente e allo sviluppo della conoscenza storica locale.

3.L'Archivio Storico Comunale deve garantire l'idonea conservazione, inventariazione e utilizzazione a scopi scientifici, didattici, documentari e conoscitivi di tutto il patrimonio storico-archivistico comunale, concernente la storia politica, amministrativa, sociale, economica e culturale di Serrenti.

Art. 3

Sede

1.L'Archivio Storico Comunale ha attualmente sede nel caseggiato già sede della Scuola Elementare in Via Roma snc, oltre una sezione di carattere amministrativo presso il Palazzo Municipale, Via Nazionale n. 182, ove sono conservati anche i Registri di stato civile all'interno dell'Archivio del Servizio competente.

Art.4

Acquisizioni

1. Nell'Archivio Storico Comunale saranno depositate le future acquisizioni di materiale documentario del Comune, provenienti sia da Enti Pubblici soppressi, sia da raccolte di privati a qualsiasi titolo pervenute, vale a dire per acquisto o per donazione, per deposito o comodato.

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLA FRUIZIONE

Art. 5

Apertura al pubblico

1.L'Archivio Storico svolge il servizio al pubblico, compatibilmente con le risorse umane ed economiche a disposizione.

2.Al fine di promuovere la cultura e la storia della cittadinanza, l'Archivio collabora con le Scuole di ogni ordine e grado nell'attivazione di iniziative a scopo didattico e formativo tali da avvicinare gli studenti alla ricerca archivistica, anche mediante visite e laboratori in loco.

Art. 6

Accesso

1.Per accedere all'Archivio è necessario esibire un documento di identità e presentare richiesta in carta libera utilizzando gli appositi moduli prestampati, dichiarando:

- a) generalità del richiedente;
- b) argomento della ricerca;
- c) finalità della ricerca;
- d) assunzione di responsabilità.

Per ogni singolo specifico argomento è necessaria una separata domanda.

Preliminarmente all'accesso, è rilasciata autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio cui afferisce l'Archivio Storico.

2. Per motivi di comprovata necessità o per inosservanza delle norme stabilite dal presente regolamento, il Responsabile può negare, sospendere o revocare l'autorizzazione.

3. Non si darà corso a richieste generiche.

4. L'autorizzazione è valida per tre mesi dalla data di rilascio, salvo eventuali proroghe.

5. L'accesso è precluso a coloro che, per gravi motivi, siano stati esclusi da altri archivi storici e/o biblioteche.

6. L'accesso e la consultazione sono gratuiti.

Art. 7

Consultabilità dei documenti

1. Tutti i documenti dell'Archivio Storico sono liberamente consultabili, secondo le modalità stabilite al precedente art. 6, ad eccezione di quei documenti di carattere riservato ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 241/1990, e dal D.Lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Vengono esclusi dalla consultazione i documenti dell'Archivio storico che contengono dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

3. Il trattamento di dati personali da parte dell'archivista, del personale addetto e degli utenti è regolato dal Codice di deontologia e di buona condotta emanato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 8/P/2001 del 14 marzo 2001 e dal D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", art.13.

4. Il responsabile del Servizio è autorizzato ad escludere temporaneamente dalla consultazione e/o dalla fotocopiazione i documenti in cattivo stato di

conservazione, e i documenti per i quali sia stata attivata una procedura di restauro conservativo.

Art. 8

Modalità di consultazione dei documenti cartacei

1. La consultazione deve avvenire negli spazi destinati allo scopo, separatamente dai restanti atti.

I ricercatori sono tenuti a conservare sul tavolo di consultazione soltanto gli strumenti strettamente inerenti la loro ricerca e ad effettuare la consultazione con la massima cura, utilizzando, se necessario, gli appositi guanti messi a disposizione dagli addetti.

Sono possibili controlli in entrata e in uscita.

2. Durante la consultazione, al ricercatore è proibito:

- a) scrivere o prendere appunti appoggiando fogli o quaderni sopra i documenti;
- b) fare calchi, lucidi, fotografie, fotocopie o riprodurre in altro modo i documenti anche quando tecnicamente possibile, senza la preventiva autorizzazione, gli eventuali i costi conseguenti sono comunque a carico del richiedente;
- c) scomporre i documenti dall'ordine in cui si trovano o estrarre documenti per qualsiasi motivo; al fine di evitare confusioni, in ogni caso, potrà essere richiesta l'assistenza dell'archivista;
- d) disturbare il silenzio o accedere ad altri ambienti non ammessi al pubblico, consumare cibi o bevande e, nel modo più assoluto, compiere azioni che possano creare pericoli alla integrità dei documenti momentaneamente in visione (fumare, danneggiare cose).

Finita la consultazione i pezzi archivistici ricevuti, dovranno essere ricomposti e riconsegnati all'addetto, che provvederà alla ricollocazione.

3. E' esclusa la consultazione e/o riproduzione di documenti in cattivo stato di conservazione.

Art. 9

Consultazione online

1. L'Amministrazione, al fine di rendere liberamente consultabili i documenti dell'archivio storico si adopera a rendere possibile la consultazione on line dei documenti digitalizzati, conformemente alla normativa di settore.

2. La consultazione on line se disponibile, è libera e gratuita.

Art. 10

Copie e riproduzioni

1. E' consentito il rilascio di fotocopie, stampe e copie digitali (se disponibili), di documenti, contenute entro il numero limite di n° 4 (quattro) copie della stessa pagina di documento, al ricercatore/studioso che ne faccia domanda sull'apposito modulo, elencandoli analiticamente. Il permesso di riproduzione non attribuisce alcun diritto di proprietà di fronte a terzi. Non sono ammesse le fotocopie di materiale non digitalizzato in cattive condizioni di conservazione o anteriore al secolo XIX.

2. È consentita l'esecuzione di fotografie del materiale archivistico con mezzi propri senza l'utilizzo del flash, ed eventualmente con altre modalità che salvaguardino comunque l'integrità del documento. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste (o eseguite) da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro.

3. Le spese per la riproduzione, il rilascio di fotocopie/stampe a colori o b/n e copie digitali sono a carico dell'utente, i costi (indicati nelle tabelle A e B) devono essere corrisposti, in via anticipata, mediante:

· versamento o bonifico, anche on line, sul c/c del Comune di Serrenti intestato a Comune di Serrenti Servizio Tesoreria causale: "Richiesta copia Archivio Storico Comunale";

ACQUISTO FILE IN FORMATO JPEG*

Costo per singolo file

DA DOCUMENTI CARTACEI:

Da 0 a 499 Kb € 2,00

Da 500 Kb a 999 Kb € 3,00

Da 1000 Kb a 2999 Kb € 4,00

Da 3000 Kb a 4999 Kb € 5,00

Da 5000 Kb a 7999 Kb € 6,00

DA DOCUMENTI DIGITALIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE

€ 0,00

TAB. A

*Il costo dei files in formato TIFF è pari al doppio di quelli corrispondenti in formato JPEG.

ACQUISTO STAMPE DA DOCUMENTI CARTACEI E DIGITALIZZATI

Costo per facciata

B/N A3 o A4 carta normale/fotocopia € 0,15

COLORE A3 o A4 carta normale € 0,30

TAB. B

Le riprese fatte da terzi con l'uso di fotocamera avranno il costo di € 3,00 per ogni unità archivistica.

Nessuna spesa sarà richiesta agli studenti muniti di regolare documentazione comprovante l'iscrizione a Istituti di istruzione secondaria e Università degli Studi.

Qualora la somma totale delle spese di riproduzione non superi la cifra di 1,50 euro si applica la gratuità.

Art. 11

Pubblicazione delle riproduzioni

1. La pubblicazione dei documenti riprodotti (in fotografia o con altra modalità) da parte degli interessati, è soggetta a specifica autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio;
2. Gli studiosi si impegnano, in caso di utilizzo dei documenti dell'Archivio Storico, a citare la fonte.
3. L'impiego delle riproduzioni per finalità differenti da quelle autorizzate e/o la commercializzazione delle stesse costituisce abuso contro il quale l'Ente può adottare i provvedimenti che ritiene opportuni;

Art. 12

Valorizzazione.

1. L'Archivio storico promuove esposizioni, mostre, percorsi tematici, incontri allo scopo di far conoscere da vicino il patrimonio archivistico, il servizio, le finalità e il funzionamento.

Art. 13

Prestito

1. Il materiale archivistico non è ammesso al prestito.
2. Può essere consentito il prestito temporaneo ad istituzioni culturali pubbliche e private che ne facciano richiesta per mostre ed esposizioni, previo nulla-osta del Ministero dei Beni Culturali, tramite la Soprintendenza Archivistica, e dettagliato verbale di consegna e responsabilità, sottoscritto dal titolare dell'ente interessato o suo delegato.

Art.14

Interdizione alla consultazione

1. A chiunque trasgredisca le norme del presente regolamento, potrà essere interdetta temporaneamente o definitivamente la consultazione dei documenti dell'Archivio Storico, con contestuale comunicazione al Soprintendente, fatte salve le ulteriori azioni di difesa degli interessi dell'Amministrazione Comunale.

Art.15

Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle leggi in vigore che disciplinano la materia riguardante gli archivi storici e la loro consultazione.

Art.16

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è soggetto alla pubblicazione all'albo pretorio secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale.